

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO V^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 012/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 5 agosto 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. MATTEO ROGGI (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N. 11133/518PF11-12 SP/GT/DL DEL 28.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)

2° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. CARLO PALLAVICINO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12 COMMA 2 E 15 COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'1.2.2007 AL 7.4.2010, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 11133/518PF11-12/SP/GT/DL DEL 28.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)

ORDINANZA

La C.F.A., visti i ricorsi n. 1 e 2:

- considerato che ai fini della decisione si pone l'esigenza di una valutazione dei rapporti tra C.G.S. CONI e C.G.S. FIGC, ed in particolare, tra l'art. 45 del primo e l'art. 25 del secondo, relativi ai termini di prescrizione, cosa che costituisce, ad avviso di questo collegio, questione di diritto particolarmente rilevante ai sensi dell'art. 31 comma 6 C.G.S. FIGC, propone al Presidente della C.F.A. l'esame dei ricorsi a Sezioni Unite;
- in presenza dei presupposti del "fumus boni juris" e del "periculum in mora", **SOSPENDE** l'esecutività della sentenza impugnata.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 5 agosto 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio